

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, già Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** † (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Corte di Appello) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato addetto all'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (già Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Direttore scientifico Università) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Lucilla **GATT** (Professore ordinario di diritto privato) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Consigliere di Corte d'Appello) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **MITE** (Professore Associato di diritto privato) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (già Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (già Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** † (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Legittimo il licenziamento quando il dipendente usa parolacce davanti ai clienti, parla male del datore e se la prende anche con l'intelligenza artificiale

L'istruttoria ha confermato dunque gli addebiti del licenziamento disciplinare integrante l'illecito dell'insubordinazione e del danno all'immagine aziendale con violazione del dovere di correttezza e buona fede, con conseguente lesione del vincolo fiduciario.

I fatti illeciti commessi non concretizzano una specifica previsione contrattuale collettiva tuttavia ciò non esclude l'illiceità delle condotte poste in essere poiché come afferma la Corte di legittimità: "in tema di licenziamento disciplinare, la tipizzazione delle cause di recesso contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, potendo il catalogo delle ipotesi di giusta causa e di giustificato motivo essere esteso, in relazione a condotte comunque rispondenti al modello di giusta causa o giustificato motivo, ovvero ridotto, se tra le previsioni contrattuali ve ne sono alcune non rispondenti al modello legale e, dunque, nulle per violazione di norma imperativa; ne consegue che il giudice non può limitarsi a verificare se il fatto addebitato sia riconducibile ad una previsione contrattuale, essendo comunque tenuto a valutare in concreto la condotta addebitata e la proporzionalità della sanzione".

La proporzionalità della sanzione espulsiva al disvalore dei fatti commessi risulta sussistente, in

linea con la giurisprudenza in tema di utilizzo da parte del lavoratore di insulti e frasi scurrili pubblicate sui social network che distruggono in modo irreparabile il vincolo di fiducia alla base del rapporto di lavoro.

Nel caso di specie l'utilizzo del linguaggio scurrile e offensivo è avvenuto in presenza sul luogo di lavoro, innanzi ad un numero indeterminato di clienti, per cui il danno all'immagine aziendale risulta analogamente integrato.

La sentenza contiene 'parolacce'.

Tribunale di Velletri, sentenza del 10.9.2026

...omissis...

1. Svolgimento del processo.

1. Con ricorso depositato il 23/9/2025, Parte_1 chiedeva all'intestato Tribunale di:

"Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza e/o eccezione:

-a) accertato e dichiarato che il sig. Parte_1 ha instaurato un rapporto di lavoro subordinato con Altro che impasto di CP_1 in data 19.9.2024 e che il rapporto è proseguito sino al 30.5.2025, come da lettera di licenziamento in tronco;

b) previo accertamento della inefficacia e comunque illegittimità delle contestazioni disciplinari spedite il 14.5.2025, nonché della relativa sanzione di licenziamento per giusta causa irrogata, accertare e dichiarare in ogni caso ex art. 3 comma 1 e art. 9 del D.Lgs. 23/2015 e

artt. 1 e 3 L. 604/1966 l'annullabilità o comunque l'illegittimità del licenziamento intimato da Altro che impasto di CP_1 al sig. Parte_1 per motivi disciplinari, giusta causa, per insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento, o comunque per mancanza degli estremi del licenziamento per giusta causa, condannare la CP_3 resistente, in persona del titolare, al pagamento in favore del medesimo dell'indennità risarcitoria nella misura massima prevista di sei mensilità, o nella misura che sarà determinata dal giudice, anche ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 118 del 21.7.2025, da parametrarsi alla retribuzione globale di fatto spettante al ricorrente;

c) con vittoria di compensi, spese generali, c.p.e. e i.v.a.;

d) con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione;

e) con ogni altra conseguenza di legge", per i motivi indicati in ricorso, da intendersi qui ripetuti e trascritti.

2. Con memoria difensiva del 24/12/2025 si costituiva in giudizio CP_1, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della ditta individuale " Controparte_2 di CP_1 [...]", per chiedere al Tribunale adito di: "Accertare e dichiarare, la legittimità del recesso per giusta causa, posto in essere in data 30.05.2025 dal Sig. CP_1 in proprio e nella

qualità di legale rappresentante pro tempore della Ditta Altro che impasto e, per l'effetto, rigettare integralmente le

avverse domande, in quanto infondate in fatto e diritto.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio" per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.

3. La prima udienza di discussione veniva fissata per il giorno 8/1/2026, a tale udienza il Giudice formulava una proposta conciliativa che veniva accettata dal ricorrente e rifiutata dal resistente; seguiva l'ordinanza istruttoria del 9/1/2026; seguiva l'udienza istruttoria del 12/5/2026, in cui venivano escussi i testi di parte resistente Testimone_1 e Testimone_2; seguiva l'udienza per la discussione del 10/9/2026, celebrata con modalità telematiche ex art 127 bis cpc e, all'esito, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.

4. L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti e nell'escussione dei testimoni Testimone_1 e Testimone_2 di parte resistente, sentiti all'udienza del 12/5/2026.

2. In fatto e in diritto

5. Parte_1 veniva assunto dalla ditta individuale Altro che Impasto di CP_1 sita in Ardea via Furio Camillo 11 il 19/9/2024, come addetto alla consegna delle pizze a domicilio; in data 30/5/2025 veniva licenziato per giusta causa con la seguente motivazione: "Con riferimento alle contestazioni disciplinari notificatoLe e agli addebiti disciplinari in esso contenute, a seguito della Sua audizione personale, nostro malgrado, Le intimiamo il licenziamento per giusta causa, non ritenendo siano emerse ragioni idonee a diminuire la gravità dell'addebito." (v. all. 7 ricorso).

6. Il licenziamento veniva preceduto dalla comunicazione di due lettere di contestazioni disciplinari: la prima del 5/5/2025 e la seconda del 13/5/2025, entrambe spedite il 14/5/2025 e ricevute il 16/5/2025.

7. La prima contestazione datata 5/5/2025 aveva il seguente tenore: "In data 24.4.2025, alle ore 21.00 circa, durante l'orario di lavoro ed innanzi ad un cliente lei proferiva la seguente

frase "sto cazzo di intelligenza artificiale, ma chi se la incula" In data 26.4.2025, alle ore 19.00 circa, mentre il Titolare Sig. CP_1 era intento a prendere un ordine telefonico e davanti a dei clienti in attesa, lei ha proferito per la seconda volta la seguente frase "ho trovato uno stronzo davanti". Il giorno successivo, 27.04.2025, alle ore 21.00 circa, mentre lo stesso Sig. CP_1 era intento a discutere con un cliente dei costi di un'azienda in generale, lei ha nuovamente detto "non troverete più nessuno, dovete alzare questi cazzo di stipendi". Come se non fosse abbastanza nella giornata del 04.05.2025, alle ore 20.15 circa non trovando il Suo portafogli ha nuovamente espresso la parola "cazzo" innanzi ad un cliente"..." (v. all. 3 ricorso).

8. La seconda contestazione disciplinare datata 13/5/2025 aveva il seguente tenore: "In data 09.05.2025, alle ore 19.00 circa, durante l'orario di lavoro, le comunicavo di aver avuto un

guasto alla cassa e che all'atto della consegna ai clienti doveva comunicare che l'importo dell'ordine era registrato nel registro, appunto, dei corrispettivi. Lei, in risposta ha proferito una bestemmia. Alle ore 20.30, alla richiesta di aiutare un suo collega che nello svolgere una consegna, non riusciva a trovare l'indirizzo, ancora una volta ha proferito la frase "porca Putt". Nonostante lei non abbia concluso la frase, il cliente in attesa ha perfettamente compreso ed avuto una reazione di disappunto evidente." (v. all. 4 ricorso).

9. Preliminarmente, parte ricorrente ha dedotto la nullità del licenziamento intimato per insussistenza dei fatti contestati e per violazione della procedura formale ex art 7 L 300/1970.

10. In ordine agli eccepiti vizi formali della procedura, il ricorrente ha dedotto che il datore di lavoro ha inviato lo stesso giorno, 14/5/2025, due contestazioni disciplinari, consegnate lo stesso giorno 16/5/2025. Parte resistente ha provato che la prima contestazione disciplinare era stata già inviata il 5/5/2025 ma mai recapitata per colpa di CP_4 (v. doc. 2 allegato alla memoria di costituzione di parte resistente).

11. In data 29/5/2025 con l'assistenza sindacale, il lavoratore ha reso le proprie giustificazioni (v. verbale audizione allegato 6 al ricorso).

12. Con lettera del 30/5/2026 la Controparte_5 resistente ha intimato il licenziamento per giusta causa.

13. L'eccezione di illegittimità del licenziamento intimato per violazione dell'art. 7 L 300/1970 è infondata poiché la comunicazione contestuale di due lettere di contestazione è avvenuta nel rispetto del principio di immediatezza, poiché la prima contestazione datata 5/5/2025 – spedita il 14/5/2025- si riferisce a fatti del 24, 26 e 27 aprile 2025, nonché del 4/5/2025; la seconda contestazione del 13/5/2025 - spedita sempre il 14/5/2025 - si riferisce a fatto del 9/5/2025. Ne consegue che dalla dedotta commissione dei fatti sino alla contestazione disciplinare è trascorso un tempo ragionevole e risulta dunque osservato il principio di immediatezza.

14. Nessuna compressione del diritto di difesa, dunque, risulta integrata in quanto il lavoratore è stato posto in condizione di difendersi e la procedura è stata posta in essere nel rispetto dei termini di legge. La contestazione della recidiva è poi legittima perché la pluralità di episodi contestati è già sussistente nella prima contestazione disciplinare datata 5/5/2025.

15. Nel merito, in ordine alla dedotta insussistenza dei fatti contestati, anche detta eccezione di parte ricorrente risulta infondata perché i testi escussi in giudizio hanno confermato gli addebiti, quali presupposti di fatto della sanzione disciplinare adottata.

16. Il teste di parte resistente Testimone_1 ha confermato gli addebiti contestati con la prima contestazione disciplinare riferiti al 24, 26 e 27 aprile 2025 nonché al 4/5/2025, nonché il fatto contestato con la seconda contestazione disciplinare del 9/5/2025.

In particolare Parte_2 presso la pizzeria Controparte_2 nel periodo dedotto in giudizio ha dichiarato di aver sentito personalmente Parte_1, addetto alla consegna a domicilio delle pizze, nei locali della pizzeria CP_2 CP_2 sita in Ardea via Furio Camillo 11, proferire le seguenti espressioni verbali:

- 1) in data 24/4/2025 alle ore 21.00 circa innanzi ai clienti: "Sta cazzo di intelligenza artificiale, ma chi se la inculca";
- 2) in data 26.04.2025, alle ore 19.00 circa, innanzi a dei clienti: " Ho trovato uno stronzo davanti";

3) in data 27.04.2025, alle ore 21.00 circa, mentre il Sig. CP_1 era intento a discutere con un cliente dei costi sottesi alla gestione di un'attività commerciale, Parte_1 innanzi a dei clienti ha proferito la frase: " dovete alzare sti cazzo di stipendi, non troverete più nessuno" riferendosi al Sig. CP_1

4) in data 04.05.2025, alle ore 20.15 il Sig. Parte_1 avendo smarrito temporaneamente il proprio portafoglio innanzi a dei clienti ha proferito la frase: " Cazzo!"

5) in data 09.05.2025, alle ore 19.00 circa, il Sig. CP_1 comunicava al Sig. Parte_1 di aver avuto un guasto alla cassa e che avrebbe dovuto comunicare ai clienti che non sarebbe stato possibile rilasciare gli scontrini. In tale contesto il Sig. Parte_1 ha proferito una bestemmia diretta a Dio innanzi a dei clienti.

La teste dichiarava che più volte il Pt_1 proferiva parolacce innanzi ai clienti (v. verbale udienza 12/5/2026).

17. Anche il teste di parte resistente Testimone_2 ha confermato gli addebiti contestati con la prima contestazione disciplinare riferiti al 24, 26 e 27 aprile 2025 nonché al 4/5/2025, nonché il fatto contestato con la seconda contestazione disciplinare del 9/5/2025.

In particolare, Testimone_2, dipendente della ditta individuale di CP_1, Altro che impasto, addetto alla consegna a domicilio delle pizze, ha dichiarato di aver sentito personalmente Parte_1, addetto alla consegna a domicilio delle pizze, nei locali della pizzeria Altro che CP_2 sita in Ardea via Furio Camillo 11, proferire le seguenti espressioni verbali:

- 1) in data 24/4/2025 alle ore 21.00 circa innanzi ai clienti: "Sta cazzo di intelligenza artificiale, ma chi se la inculca";
- 2) in data 26.04.2025, alle ore 19.00 circa, innanzi a dei clienti: " Ho trovato uno stronzo davanti";
- 3) in data 27.04.2025, alle ore 21.00 circa, mentre il Sig. CP_1 era intento a discutere con un cliente dei costi sottesi alla gestione di un'attività commerciale, Parte_1 innanzi a dei clienti ha proferito la frase: " dovete alzare sti cazzo di stipendi, non troverete più nessuno" riferendosi al Sig. CP_1
- 4) in data 04.05.2025, alle ore 20.15 il Sig. Parte_1 avendo smarrito temporaneamente il proprio portafoglio innanzi a dei clienti ha proferito la frase: " Cazzo!"
- 5) in data 09.05.2025, alle ore 19.00 circa, il Sig. CP_1 comunicava al Sig. Parte_1 di aver avuto un guasto alla cassa e che avrebbe dovuto comunicare ai clienti che non sarebbe

stato possibile rilasciare gli scontrini. In tale contesto il Sig. Parte_1 ha proferito una bestemmia diretta a Dio innanzi a dei clienti.

18. L'istruttoria ha confermato dunque gli addebiti del licenziamento disciplinare integrante l'illecito dell'insubordinazione e del danno all'immagine aziendale con violazione del dovere di correttezza e buona fede, con conseguente lesione del vincolo fiduciario.

I fatti illeciti commessi non concretizzano una specifica previsione contrattuale collettiva tuttavia ciò non esclude l'illiceità delle condotte poste in essere poiché come afferma la Corte di legittimità: "in tema di licenziamento disciplinare, la tipizzazione delle cause di recesso contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, potendo il catalogo delle ipotesi di giusta causa e di giustificato motivo essere esteso, in relazione a condotte comunque rispondenti al modello di giusta causa o giustificato motivo, ovvero ridotto, se tra le previsioni contrattuali ve ne sono alcune non rispondenti al modello legale e, dunque, nulle per violazione di norma imperativa; ne consegue che il giudice non può limitarsi a verificare se il fatto addebitato sia riconducibile ad una previsione contrattuale, essendo comunque tenuto a valutare in concreto la condotta addebitata e la proporzionalità della sanzione" (v. Cass. sez. lav., ordinanza n. 3283 del 11/02/2020).

La proporzionalità della sanzione espulsiva al disvalore dei fatti commessi risulta sussistente, in virtù dell'orientamento espresso in materia dalla Corte di legittimità con sentenza n.

10280/2018, in tema di utilizzo da parte del lavoratore di insulti e frasi scurrili pubblicate sui social network che distruggono in modo irreparabile il vincolo di fiducia alla base del rapporto di lavoro.

Nel caso di specie l'utilizzo del linguaggio scurrile e offensivo è avvenuto in presenza sul luogo di lavoro, ma innanzi ad un numero indeterminato di clienti, per cui il danno all'immagine aziendale risulta analogamente integrato: l'aver denigrato il datore di lavoro innanzi ai clienti per non aver corrisposto la giusta retribuzione giustifica infatti il licenziamento per giusta causa, integrando un grave danno all'immagine aziendale per aver messo in cattiva luce il titolare dell'azienda accusato falsamente davanti ai clienti dal ricorrente di non pagare adeguatamente i suoi dipendenti. Si aggiunga l'uso reiterato di linguaggio scurrile, nonché di bestemmie innanzi ai clienti che lede il decoro dell'azienda; ne deriva la plurima reiterazione degli illeciti commessi che certamente integrano il presupposto

della proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto ai fatti contestati, la cui sussistenza ontologica è stata confermata in giudizio dai testi escussi.

19. Per tutti i motivi sin qui espressi il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

3. Le spese di lite.

20. Stante la soccombenza del ricorrente, le spese di lite sono a suo carico e vengono liquidate definitivamente - in applicazione della tabella n. 3 (cause di lavoro del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) - ritenuta la causa di valore indeterminabile compresa nel III scaglione - come segue:

1) fase di studio della controversia: 1822,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 911,00 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase istruttoria: 1172,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 586,00 €
4) fase decisionale: 1617,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 808,50 euro
per un totale di 2694,00 €.

21. Il Tribunale, dunque, condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della ditta individuale "Altro Con Co

Impasto CP_1 " liquidate in € 2694,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:

- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della ditta individuale "Altro che

Controparte_2 " liquidate in € 2694,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Velletri, il 10 settembre 2026.

Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro